



Comune di ZOLLINO

Provincia di LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL BARATTO AMMINISTRATIVO E
ISTITUTI DI CITTADINANZA ATTIVA**

Approvato con DCC N. 10 DEL 26.02.2018

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei servizi di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina in particolare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 190 del D.L. 50/2016 e ss. mm. ii., che così recita: *“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”*.

3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.

4. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

5. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire.

Art. 2 - I beni comuni urbani

1. Si definiscono “beni comuni urbani” i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

Art. 3 - I cittadini attivi

1. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

2. Gli interventi di cura e di recupero dei beni comuni urbani quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana,

sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

4. I contratti di partenariato sociale di cui al successivo art. 15 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia penale, quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

6. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

7. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 190 D.L. n. 50/2016 i cittadini attivi possono svolgere attività di volontariato in favore del Comune di Zollino secondo quanto disciplinato al capo V del presente regolamento.

CAPO II - REQUISITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Zollino;
- b) Età non inferiore ad anni 18;
- c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno, oppure essere nella condizione di richiedente asilo politico;
- e) Assenza di condanne penali: potranno essere esclusi dai benefici i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute (Associazioni, Enti del Terzo Settore, Cooperative riconosciute dalla L.R. 23/2014, ecc.) i requisiti richiesti sono:

- Sede legale ovvero ambito operativo nel Comune di Zollino;

- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Zollino;
- Essere iscritte negli appositi registri regionali o nazionali laddove richiesto dalle normative vigenti.

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente Regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Zollino.

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- Pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
- Recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;
- Valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

3. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi anche finalizzati alla cura e al recupero di aree e immobili pubblici. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

Art. 6 - Ulteriori aree di intervento per i servizi di volontariato comunale

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 190 D.L. n. 50/2016, il servizio di volontariato comunale potrà essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un piano annuale di attività elaborato dagli uffici e approvato dalla Giunta comunale.

2. A titolo esemplificativo il servizio di volontariato comunale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia e pulizia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- b) attività di educazione e difesa ambientale;
- c) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, anche a carattere immateriale;
- d) attività di supporto presso la biblioteca comunale;
- e) attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
- f) attività di supporto in genere agli uffici comunali di natura ordinaria e materiale (archiviazione, facchinaggio, etc.);

- g) collaborazione ed assistenza organi istituzionali (staff, comunicazione, rappresentanza istituzionale, ecc.);
- h) collaborazione nell'organizzazione di eventi e manifestazioni comunali;
- i) servizi a favore delle fasce deboli della popolazione e della collettività in genere.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

CAPO III – DISCIPLINA DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Art. 7 - Baratto amministrativo

1. Con il concetto di “baratto amministrativo” ai sensi dell’art. 24 della legge n. 164 del 2014, così come sostituito dall’art. 190 del D. Lgs. 50/2016, si introduce la possibilità di applicare la disciplina del presente regolamento, in forza della quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione e/o esenzione e/o compensazione del pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'Ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente.

2. Elementi caratterizzanti del “baratto amministrativo” sono:

- Modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;
- corretta identificazione dei requisiti di accesso;
- corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto, tra quelli di cui all’art. 4;
- identificazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto;
- tutela della privacy e della dignità dei cittadini.

Art. 8 – Destinatari del “baratto amministrativo”

1. Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati in comunità di cittadini costituite in forme stabili e giuridicamente riconosciute, titolari di una propria distinta posizione tributaria per un importo annuale non inferiore a € 100,00.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le associazioni o comunità di cittadini costituite in forme stabili che siano state oggetto di atti/provvedimenti dell'Autorità in relazione al compimento di azioni contrarie all'ordine pubblico.

3. I singoli cittadini richiedenti, in via subordinata rispetto alle comunità di cittadini costituite in forme associative stabili, devono possedere i requisiti di cui all’art. 4. L’assenza del requisito sub c) non pregiudica l’accesso ai benefici nel caso in cui l’attività oggetto del baratto amministrativo sia svolta da altro membro del nucleo familiare, in possesso dei requisiti medesimi.

Art.9 - Applicazione del baratto amministrativo

1. Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai cittadini come individuati nell'art.8 con limitazione all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.
2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
3. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell'applicazione dei tributi correlati all'area di intervento oggetto del progetto di baratto proposto.
4. La riduzione o esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e con riferimento alle attività che annualmente l'Amministrazione Comunale individuerà in funzione delle linee di intervento dalla stessa sempre annualmente determinate nell'ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio.
5. I singoli cittadini proponenti devono essere residenti maggiorenni ed avere una propria posizione tributaria, privilegiando coloro che hanno indicatore ISEE non superiore a € 9.000,00. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali fosse superiore all'importo complessivo del “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria privilegerà prioritariamente le associazioni di cittadini e successivamente i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo i seguenti indicatori comunicati in occasione di pubblicazione del relativo bando:

a)	ISEE fino a € 2.500	8 punti
	ISEE fino a € 4.500	6 punti
	ISEE fino a € 6.500	4 punti
	ISEE fino a € 9.000	2 punti
b)	Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia, fino ad un massimo di 9 punti)	3 punti
c)	Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia, fino ad un massimo di 3 punti)	1 punto
d)	Nuclei familiari con 1 figlio minore a carico	1 punto
	Nuclei familiari con 2 figli minori a carico	2 punti
	Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	4 punti
e)	Nuclei monogenitoriali con figli a carico (punteggio aggiuntivo rispetto al criterio precedente)	2 punti
f)	Presenza di uno o più componenti del nucleo familiare in possesso di certificazione handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3	2 punti

6. Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall'Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l'annualità di competenza, nel rispetto dell'ordine temporale di consegna (fa fede la data del protocollo dell'Ente o di trasmissione "via pec").
7. Ogni nucleo familiare, così come ogni soggetto associativo, può presentare un'unica proposta di baratto amministrativo per un valore massimo di 300 € di tributo da compensare.
8. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso o da un altro membro del proprio nucleo familiare, che deve essere comunque in possesso dei requisiti di cui art. 4.
9. I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.
10. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art.10 – Istruttoria preliminare all'avvio del "baratto amministrativo"

1. Con l'approvazione del Bilancio di Previsione è stabilito l'importo complessivo da destinare al "baratto amministrativo", ivi compreso i costi di assicurazione di cui all'art. 11, per ogni annualità interessata. L'Amministrazione Comunale annualmente individuerà, con riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, le aree di intervento nell'ambito delle quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini stessi potranno presentare propri progetti oggetto di "baratto amministrativo". Con la medesima delibera, l'Amministrazione individua i tributi oggetto di esenzione o riduzione, in corrispondenza alle attività oggetto dei progetti di intervento.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo con apposito bando. La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Zollino, ovvero direttamente presso gli uffici comunali.
3. Il settore Affari Generali è la struttura individuata per la ricezione delle domande e per l'istruttoria iniziale.
4. L'istanza/proposta, una volta esaminata ed approvata, sarà posta in esecuzione attraverso la struttura comunale individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento e pertanto deputata al controllo della corretta esecuzione dell'attività progettuale. Tale struttura comunale dovrà quindi assolvere tutti gli obblighi legati a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e l'assicurazione per infortuni.
5. La struttura comunale individuata per la tipologia di intervento proposto individuerà un proprio dipendente responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa

dall'associazione di cittadini e dal singolo cittadino/contribuente proponente il baratto amministrativo. In tale attività la medesima struttura avrà cura di riportare in apposito registro i giorni in cui le attività di intervento saranno realizzate, al fine di conteggiare il monte ore destinato al baratto amministrativo.

6. Il costo dell'intervento proposto dall'associazione e/o dal cittadino/contribuente sarà quantificato in un monte ore tale da coprire parzialmente o totalmente l'importo complessivo della pretesa tributaria annuale dell'Ente riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n.1 ora giornaliera di prestazione ogni € 7,50 di tributo oggetto del baratto amministrativo, oltre i costi di assicurazione. Tale importo potrà essere rideterminato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

7. La struttura comunale deputata al controllo dell'attività avrà cura di consegnare i dispositivi di protezione individuali, se necessari, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà, se necessario, a fornire gli strumenti e formazione necessari per lo svolgimento delle attività stesse.

8. In caso di accoglimento dell'istanza e prima dell'avvio delle attività, il soggetto che svolgerà materialmente le stesse, è tenuto a presentare certificazione medica di buono stato di salute. In assenza di tale certificazione non è possibile attivare il "baratto amministrativo"

9. Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia".

10. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai "tutor" deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di "baratto amministrativo" da parte dei cittadini/contribuenti, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario provvederà ad adottare atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di Previsione.

Art.11 - Assicurazione

1. I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

2. Il cittadino proponente risponderà personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti da polizze assicurative ordinarie obbligatorie per legge.

Art. 12 - Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Il Comune di Zollino è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio, il quale ha diritto di svolgere l'attività richiesta in forma privata e quindi non identificabile e/o discriminabile per l'attività che sta svolgendo.

CAPO IV- DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI PARTENARIATO SOCIALE

Art.12 - Proposte di collaborazione

1. La proposta di partenariato sociale può avvenire su iniziativa del Comune di Zollino oppure di singoli cittadini o associazioni.
2. La proposta di partenariato fatta pervenire dai cittadini o associazioni deve contenere:
 - a) generalità del proponente (singolo o associato);
 - b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - c) proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dall'art. 4 presente regolamento.
3. La proposta di partenariato sociale assegnata ad un responsabile di servizio che, a seguito di istruttoria, provvederà a trasmettere alla Giunta che adotterà apposito atto deliberativo in merito. Al fine di salvaguardare l'instaurarsi di un rapporto civico, la Giunta e i proponenti hanno la possibilità di proporre modifiche o integrazioni alla proposta.

Art. 13 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I contratti di partenariato sociale con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
4. Nei contratti di partenariato sociale con le scuole che prevedono il coinvolgimento degli studenti non si applicano i requisiti di età di cui all'art.3 comma 1 lettera b).

Art.14 – Contratto di partenariato sociale

1. Il contratto di partenariato sociale (o patto di collaborazione civica) è lo strumento con cui il comune di Zollino e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente capo del regolamento.
2. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;

- d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività,
- e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- g) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- h) l'eventuale affiancamento di personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle norme del presente regolamento o delle clausole del patto;

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva nell'ambito dei contratti di partenariato sociale saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 16 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi

1. Il contratto di partenariato sociale individua il valore massimo dei benefici concessi sulla base della valutazione delle attività prestate e dei costi sostenuti.

Art. 17 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il contratto di partenariato sociale può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

CAPO V – DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO COMUNALE

Art. 18 – Oggetto e finalità del volontariato comunale

1. Il Comune di Zollino promuove la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire.
2. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.
3. Il Comune di Zollino riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
4. I servizi oggetto del volontariato comunale sono quelli individuati all'art.5.

Art. 19 - Modalità di accesso per i cittadini singoli

1. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente Regolamento.
2. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.4.
3. Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:
 - riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione dall'elettorato politico attivo.Nei suddetti casi la collaborazione di volontariato potrà essere limitata o esclusa rispetto a specifici ambiti di attività.
4. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
5. Le domande vengono vagliate dal Responsabile di Settore, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.

Art. 20 - Albo Comunale dei Volontari

1. Presso il Settore Affari Generali è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 19 e siano stati considerati idonei.
2. Sono istituite le seguenti sezioni speciali dell'Albo:

- a) “Volontari per Natura”, per le attività di cui all’art. 6 comma 2, lettere a) e b);
- b) “Nonno Vigile”, per le attività di cui all’art. 6 comma 2, lettera e);
- c) “Volontari in Comune”, per le attività di cui all’art. 6 comma 2, lettere f) e g);

3. Ulteriori sezioni dell’Albo potranno essere istituite dai Responsabili di Settore o dalla Giunta per lo svolgimento coordinato di specifiche attività o progetti speciali.

4. Il cittadino volontario può chiedere di essere iscritto ad una o più sezioni speciali dell’Albo e modificare liberamente la propria scelta in ogni momento.

5. All’inizio di ogni anno i volontari possono individuare uno o più referenti per le varie attività allo scopo di tenere i contatti con gli uffici comunali.

6. La cancellazione dall’Albo viene disposta dal responsabile del Settore Affari Generali al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l’esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l’iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato mancato rispetto degli obblighi previsti dal Presente Regolamento, senza che il volontario possa vantare pretese verso l’Amministrazione Comunale.

Art. 21 - Caratteristiche dell’attività di volontariato

1. Le attività di volontariato sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

2. L’attività svolta non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Zollino alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

3. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune. L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 22 – Modalità di espletamento, coordinamento e controllo del servizio

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all’Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell’esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

2. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l’obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell’Ente.

3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

5. I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

6. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

7. Prima di avviare l'attività, viene attivato un breve momento di formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

8. All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predispone di comune accordo con il volontario/i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

10. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile,

consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

11. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

Art. 23 – Mezzi e attrezzature

1. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività potranno essere messe a disposizione dal Comune.

2. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

3. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

4. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Art. 24 - Obblighi dei volontari

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative; il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

3. I volontari si impegnano inoltre a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Ente per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

25. Obblighi e oneri a carico dell'Amministrazione

1. Al Comune di Zollino e, in particolare, al responsabile di settore competente per le attività in cui sono impiegati i volontari, spetta la formazione e la tenuta dell'elenco, la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
5. L'Amministrazione si impegna a rilasciare al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
6. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione
7. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
8. L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente servizio comunale.

Art. 26 - Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

1. Le attività di volontariato possono essere proposte anche da gruppi informali di cittadini, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni, enti del terzo settore e imprese. In questi casi la partecipazione avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:
 - le attività da svolgersi da parte dei volontari,
 - il numero e le caratteristiche dei volontari,
 - le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,
 - l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito

dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento,

- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

2. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

3. Ai volontari impegnati nelle attività in convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.